

:

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

REP. N° DEL

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
RELATIVO A N. 2 CLINICHE MOBILI DENOMINATE "UNITA' MOBILI
DI TELEMEDICINA" MODELLO FIAT DUCATO COMPLETE DI
DISPOSITIVI MEDICALI E TECNOLOGICI A BORDO DA DESTINARE
ALLA DIREZIONE DEL DISTRETTO TERRITORIALE DELLA
VALNERINA.

Tra

L'Azienda Usl Umbria 2, con sede legale in Terni Via Bramante 37, nella
persona del legale rappresentante Dr. Imolo Fiaschini (P.I. 01499590550), di
seguito indicato come "Comodatario",

e

;

Il Comune di Norcia in persona del Sig. Nicola Alemanno nella sua qualità di
legale rappresentante del comune di Norcia avente sede legale in Norcia, Via A.
Novelli, 1 (P.I. 840026505541) di seguito indicata come "Comodante",

PREMESSO

- che il Comune di Norcia intende concedere all'Azienda Usl Umbria 2, l'uso gratuito delle due cliniche mobili denominate "UNITA' MOBILI DI TELEMEDICINA" da destinare alla Direzione del Distretto della Valnerina per la realizzazione del progetto "La salute va in Camper";
- che le cliniche mobili sopra citate risultano essere necessarie a supporto del sistema sanitario locale dopo gli eventi sismici dell'anno 2016 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Norcia;
- che l'utilizzo di tali cliniche mobili non comporta per il comodatario il consumo di materiale dedicato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Con il presente contratto, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile, il Comodante concede, in comodato d'uso gratuito al Comodatario, le due Unità Mobili di Telemedicina complete dei seguenti dispositivi medici e tecnologici:

- PC all-in-one touchscreen MS windows10,
- Speakerphone;
- Lettore CD e DVD esterno;
- Lettore Banda magnetica;
- Hub usb con alimentatore di corrente;
- Tavoletta Waçon STU 530 a colori per firma digitale;
- Licenza d'uso per sw di firma digitale+certificato (1 anno);
- Elettrocardiografo12 derivazioni BT;
- Saturimetro Oxy-10BT;
- Sfigmomanometro+Glucometro integrato BT;
- Termometro BT;
- Bilancia BT

del valore complessivo di € 200.000,00 IVA inclusa.

1.

Art. 3 – Proprietà delle Unità Mobili

3.1 Le due unità mobili modello Fiat Ducato complete dei dispositivi medici e tecnologici di cui sopra da utilizzare nel territorio della Valnerina, concesse in comodato d'uso gratuito dal Comodante, sono di sua ed esclusiva proprietà.

Art. 4 – Manutenzione ed Inventario

4.1 La manutenzione delle cliniche mobili e dei dispositivi che le compongono dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni normative riguardanti gli automezzi e gli elettromedicali oltre alle condizioni previste nel vigente Regolamento dei Beni Mobili dell'Azienda Usl Umbria n. 2.

4.2 Le parti pattuiscono che tutte le spese di manutenzione ordinaria siano a carico del Comodatario mentre quelle di manutenzione straordinaria siano a carico del Comodante.

Art. 5 – Assicurazione

5.1 Le due cliniche mobili concesse in comodato d'uso gratuito sono in ottimo stato di conservazione, esenti da vizi, in perfetta efficienza, complete della documentazione e dei requisiti indispensabili per la circolazione e sono dotate, inoltre, della necessaria copertura assicurativa per responsabilità civile, furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli;

5.2 In caso di furto il comodatario provvederà a sporgere denuncia presso l'Autorità competente, trasmettendone copia al comodante, unitamente alle chiavi del veicolo, mentre in caso di incidente, il comodatario provvederà alla raccolta della documentazione necessaria per l'avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello di eventuale contestazione amichevole del danno;

5.3 Tutte le spese connesse all'utilizzo dell'automezzo (bollo, tagliandi obbligatori fatta eccezione per le spese di carburante) restano in capo al comodante;

Art. 6 – Obblighi del Comodatario

6.1 Il Comodatario, nella figura della Dr.ssa Simonetta Antinarelli – Direttore del Distretto Territoriale della Valnerina - si impegna ad adempiere correttamente a tutte le obbligazioni prescritte dal presente contratto e, in particolare ha l'obbligo di:

a) custodire e conservare le due cliniche mobili sopra descritte complete dei dispositivi medicali e tecnologici che le completano con la diligenza del buon padre di famiglia;

b) utilizzare le cliniche mobili denominate "UNITA' MOBILI DI TELEMEDICINA" in conformità alla funzione ed alle caratteristiche tecniche delle stesse;

c) non cedere, a qualsiasi titolo, a terzi l'esercizio e/o il godimento (anche temporaneo) dei beni mobili oggetto del contratto di comodato d'uso gratuito in essere, senza previa autorizzazione scritta del Comodante;

6.2 Ogni danno derivante dall'uso improprio dei beni oggetto del contratto rimane in capo al comodatario;

6.3 I punti 6.1 e 6.2 saranno osservati dal consegnatario dei beni oggetto del presente comodato.

Art. 7 – Verifiche

7.1 Il comodante si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare, dietro semplice richiesta, eventuali verifiche relative al corretto utilizzo delle cliniche mobili.

Art. 8 – Durata

8.1 La durata del presente contratto viene pattuita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

8.2 E' fatta salva la facoltà del comodante di richiedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta con un preavviso di 6 (sei) mesi, la restituzione totale delle cliniche mobili denominate "UNITA' MOBILI DI TELEMEDICINA" concesse in comodato, senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dal comodatario.

8.3 Alla scadenza della durata stabilita dal presente contratto il comodato potrà essere rinnovato, previ ulteriori accordi fra le parti, con atto espresso dall'Azienda UslUmbria2.

Art. 9 – Restituzione delle cliniche mobili

9.1 Alla scadenza del contratto il Comodatario è tenuto alla restituzione dei beni mobili oggetto del presente contratto, nelle condizioni corrispondenti al normale uso cui siano deputate le cliniche mobili;

9.2 Il ritiro dei beni sarà a carico del Comodante.

Art. 10 – Risoluzione

10.1 Il presente contratto di comodato si risolverà di diritto in tutti i casi di violazione degli obblighi previsti dall'art. 6 (Obblighi del Comodatario).

10.2 E' concessa al Comodatario la facoltà di recedere dal presente contratto d'uso previo preavviso di due mesi da effettuarsi tramite Raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno.

Art. 11 – Controversie

11.1 Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte, ad arbitro unico nominato d'accordo tra le parti.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

12.1 Per quanto qui non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile al riguardo, nonché tutte le altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel presente contratto.

12.2 I dati personali contenuti nel presente contratto di comodato d'uso sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici del comodatario o di altre pubbliche amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia

Terni, li

Il Comodante

Il Comodatario

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341, 1342 Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui agli Artt. 2 (Oggetto), 3 (Proprietà dell'AUTO C-PAP RESMED AIRSENSE 10), 5 (Obblighi del Comodatario), 7 (Durata), 9 (Risoluzione), 10 (Controversie).

Il Comodante

Il Comodatario

